



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 10/12/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 8/1/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso di € 1.191,62, di cui € 954,95 a titolo di commissioni accessorie non maturate ed € 236,67 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate;
- gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo;
- il pagamento delle spese di lite per € 320,00.

L'intermediario non si è costituito. In sede di riscontro al reclamo, si opponeva alle pretese della cliente, eccependo:

- con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125*sexies* del t.u.b. collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto;
- la non ripetibilità della quota non goduta del premio assicurativo, sostenuto integralmente dall'intermediario;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI;
- la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato in contratto;



- di aver già proceduto al rimborso di eventuali rate ricevute in eccedenza, in seguito all'anticipata estinzione del finanziamento.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene doversi riconoscere natura *up front* alle commissioni accessorie e alle spese fisse contrattuali previste nel contratto di finanziamento, trattandosi di remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse quindi vanno restituite in proporzione agli interessi come innanzi precisato alla stregua del computo di cui alla tabella che segue.

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,78%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,15%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni accessorie (up front)	€ 1.614,00	€ 968,40	€ 648,05	○	€ 648,05	
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 160,61	○	€ 160,61	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	
tot rimborsi ancora dovuti						€ 808,66	
interessi legali						si	

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 808,66, oltre interessi dalla data del reclamo.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 808,66, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI